

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 03 giugno 2024

Deliberazione n. 2024/15/165

Oggetto: Deliberazione n. 2024/11/129 del 15 aprile 2024. Presa d'atto parere legale avv. Marco Giardetti prot. n. 3081 del 3 giugno 2024. Provvedimenti

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di giugno, alle ore 16.00, convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Domenica GALLO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Tenuto conto che il pensionamento dell' ing. Antonio Pizza che espletava funzioni di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e di RUP in numerose gare di appalto, ha reso scoperto un ruolo primario nell'ambito dell'ente e che si avverte, pertanto, l'esigenza di provvedere ad una sostituzione;

Considerato che esigenze di bilancio non consentono di procedere alla assunzione di un nuovo dirigente in sostituzione dell' ing. Pizza e che tra i dipendenti del Consorzio non figurano tecnici con esperienza decennale nel settore dei lavori pubblici e della depurazione;

Valutata la possibilità di sottoscrivere un contratto di co.co.co con una risorsa esterna che presti la propria opera verso il Consorzio con l'autonomia propria della relativa tipologia contrattuale ed in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione con lo stesso;

Visto il parere legale trasmesso dall'avv. Marco Giardetti ed acquisito al protocollo consortile al n. 3081 del 3 giugno 2024 nel quale, tenuto conto che il Consorzio non può essere incluso nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui al T.U. Pubblico Impiego, si rappresenta che non sussistono vincoli per la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una risorsa esterna;

Considerato altresì l'assenza di vincoli consortili statutari e/o regolamentari rispetto a quanto precede

Ritenuto, pertanto, di poter sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un impegno temporale massimo di ore 6 a settimana, all'interno delle quali la risorsa esterna, in autonomia, dovrà raggiungere gli obiettivi indicati dal Consorzio in qualità di committente;

Sentito, per le vie brevi l'ing. Francesco Monaco, professionista di comprovata esperienza e professionalità che si è reso disponibile, previa nulla osta del proprio datore di lavoro, la società Alto Calore Servizi Spa, a sottoscrivere con il Consorzio un contratto di co.co.co;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere legale trasmesso dall'avv. Marco Giardetti ed acquisito al protocollo consortile al n. 3081 del 3 giugno 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Presidente a chiedere, alla società Alto Calore Servizi Spa, il nulla osta alla sottoscrizione di un contratto co.co.co con l'ing. Francesco Monaco, per una collaborazione con impegno orario settimanale massimo di ore 6 al di fuori dell'orario di ufficio A.C.S.;
4. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ing. Francesco Monaco, alle condizioni sopra descritte e salvo migliore specificazione nel testo contrattuale che sarà portato all'attenzione del Comitato Direttivo per la necessaria ratifica e per l'impegno di spesa;
5. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;

STUDIO LEGALE GIARDETTI

00195 ROMA - Piazza Giuseppe Mazzini 27
Tel.: 06.45.42.61.70 - Fax: 06.45.42.84.72 - Cell: 392.36.42.134
marco@studiogiardetti.it; marcogiardetti@ordineavvocatiroma.org
P.IVA 09818901002 - C.F.: GRDMRC79D09H501F

Avv. Marco GIARDETTI
Avv. Alessandro GIARDETTI
Avv. Maria Rosaria Lidia PORZIO
Avv. Paola VENTRESCA
Avv. Linda PORZIO
Saverio FERRONI (STAGIAIRE)

via mail

Roma, 30 maggio 2024

Spett.le
CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO
Via Campo di Fiume 2/a
83100 - Avellino

OGGETTO: PARERE SU SOTTOSCRIZIONE CON CO.CO.CO DA PARTE DEL CONSORZIO ASI AVELLINO

Spettabile Consorzio,

è stato richiesto allo scrivente Studio Legale di redigere un parere pro veritate avente ad oggetto la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una risorsa esterna.

La risposta è positiva atteso che il Consorzio è da qualificarsi come datore di lavoro privato e quindi soggetto alle relative regole in tema di reclutamento di lavoratori dipendenti e, parallelamente, di lavoratori parasubordinati come i co.co.co.

Anzitutto si deve partire dalla natura del Consorzio in indirizzo che, secondo Statuto (art. 2) è un ente pubblico economico.

Chiarito questo si può procedere a verificare se per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di Sviluppo Industriale in particolare, vi siano prescrizioni o limitazioni specifiche in materia di reclutamento e di riflesso anche in materia di sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

*** **

A) SULLA NATURA DEI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE. REGIME PUBBLICISTICO E PRIVATISTICO IN TEMA DI ETÀ PENSIONABILE

In particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, prescrive che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300"*.

Non rientrano quindi nel novero della Pubblica Amministrazione gli enti pubblici economici.

Ed infatti assume rilievo primario l'art. 2093 c.c. in virtù del quale *"Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge"*.

Ebbene, gli enti pubblici economici sono gli enti che esercitano in modo esclusivo o prevalente l'attività imprenditoriale e tale attività deve essere un mezzo per realizzare un fine speculativo e non un fine pubblicistico.

Per tali motivi agli stessi, ed in particolare ai Consorzi di Sviluppo Industriale e più in generale agli enti pubblici economici per i fini che qui interessano, si applicano **le disposizioni privatistiche riguardanti il rapporto di lavoro ossia un CCNL, quello Ficei, di natura eminentemente privatistica.**

La Cassazione Lavoro, è sul punto unanime da diversi decenni, affermando proprio in contenziosi che vedono come parti processuali i Consorzi di Sviluppo Industriale quanto segue:

- *"la regola del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, dettata in via generale dalla norma costituzionale, ribadita, per l'impiego con lo Stato, dall'art. 3 u.c. del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, e ripresa ulteriormente dalla legge quadro sul pubblico impiego del 1983, non si applica - in difetto di una espressa previsione contraria - al personale degli enti pubblici economici, il cui rapporto di lavoro è assoggettato, ai sensi degli artt. 2093 e 2129 c.c., al regime dei rapporti di lavoro privato (Cass. S.U., n. 6179-1983)"* (Cassazione Lavoro, sentenza n. 5210/1998, Consorzio Sisri Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Lecce // Vito Antonio Prato);
- *"4.1. Confermata, così, la natura di ente pubblico economico del Consorzio resistente, deve ritenersi che, in difetto di una espressa previsione contraria (neppure prospettata in giudizio), il rapporto di lavoro del personale di tale ente resti*

assoggettato, ai sensi degli artt. 2093 e 2129 c.c., al regime dei rapporti di lavoro privato (Cass. S.U., n. 6179 del 1983, Cass. n. 5210 del 1998, n. 5595 del 1999).

5. A questi rapporti di lavoro non trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001 e, di conseguenza, non trovano applicazione i principi formulati da questa Corte in tema di pubblico impiego privatizzato [...]. 6. Stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi iure privatorum e che lo stesso non possa unilateralmente revocare, invocando l'esercizio dell'autotutela amministrativa, un atto che ha inciso nella sfera giuridica patrimoniale del dipendente e di cui questi ha chiesto l'attuazione" (Cass. Lavoro, sentenza n. 21990/2016, Consorzio Sviluppo Industriale Provincia di Crotone // R.F.).

Ciò peraltro è confermato anche dall'INPS che, in alcune Circolari sul punto, ha stabilito come ai fini pensionistici siano da considerarsi lavoratori pubblici coloro che rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001. In tale elenco non sono ricompresi gli enti pubblici economici, e pertanto anche per tale motivo i relativi dipendenti debbono esser ricondotti nel settore privato.

Peraltro che gli enti pubblici economici, ed in particolare i Consorzi di Sviluppo Industriale, non rientrino nella definizione di Pubblica Amministrazione è stato affermato anche dalle Sezioni Unite e dalla recente giurisprudenza di merito

In particolare, con tali pronunce è stato stabilito come **non sia necessario alcuna procedura selettiva nel caso di conversione del rapporto a termine in tempo indeterminato**, in un rapporto di lavoro alle dipendenze di un Consorzio di Sviluppo Industriale (Tribunale Matera sezione Lavoro, sentenza n. 19/2016) e degli enti pubblici economici in generale (SS.UU. Cassazione, sentenza n. 4685/2015). Ivi infatti si legge:

- *"l'art. 36 T.U. Pubblico Impiego si applica, infatti, solo alle "amministrazioni pubbliche", ovvero, secondo la definizione contenuta nello stesso D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, a "... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni ... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.."; sono dunque esclusi gli enti pubblici economici";*
- *"nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive."*

*** **

D) IN CONCLUSIONE

Alla luce di tutto quanto sopra, rispondendo al quesito oggetto di parere, considerando il Consorzio Avellino quale **ente pubblico economico** che mantiene in pieno le funzioni svolte dai Consorzi di Sviluppo Industriale e considerando altresì (per come anche confermato dallo Statuto in vigore) che **non rientra nel novero delle P.A. previste dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001**:

- sia in punto di struttura e finalità statutarie;
- sia in punto di natura dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti,

si ritiene che il Consorzio Avellino non possa, ad oggi, esser incluso nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al T.U. Pubblico Impiego con conseguente applicabilità in tema di reclutamento delle disposizioni inerenti i datori di lavoro privato.

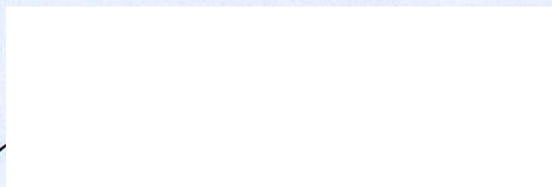
Ciò di riflesso comporta che, a maggior ragione, nessun vincolo possa sussistere per la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una risorsa esterna.

*** **

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza dovesse occorrere.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Marco Giardetti



Fw:Parere su assumibilità di co.co.co

Da roberta.giordano <roberta.giordano@asl.av.it>
A Info@asl.av.it <info@asl.av.it>
Data lunedì 3 giugno 2024 - 11:20

Da protocollare al Presidente al Comitato e a me.

Da "Marco Giardetti" marcogiardetti@gmail.com
A roberta.giordano@asl.av.it
Cc "pasqualepisano" pasqualepisano@inwind.it
Data Fri, 31 May 2024 20:33:02 +0200
Oggetto Parere su assumibilità di co.co.co

Carissima Dottoressa,
allego il parere richiesto.
Cari saluti
Marco Giardetti

Avv. Marco Giardetti
Studio Legale Giardetti
Via Cosseria 5
00192 - Roma
Tel. 0645426170
Cell: 3923642134



Socio Agi
Avvocati Giuslavoristi Italiani

Asi.Avellino.Parere.pdf

